

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 21,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale e l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica delle isole Canarie;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura di patate alimentari, limitatamente ad una superficie sottoposta a coltivazione e raccolta di 12 000 ha all'anno;

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi e dal resto della Comunità durante taluni periodi sensibili per non turbare la commercializzazione dei prodotti delle isole Canarie; che è opportuno determinare il periodo sensibile di commercializzazione in causa per il secondo semestre del 1992 nonché la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie;

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione delle modalità del presente regolamento a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Regime specifico di approvvigionamento

## Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio

previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC ex 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato a 12 000 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

## Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente al bilancio previsionale, in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità è fissato a 3,50 ecu/100 kg.

## Articolo 3

La Spagna designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92 (<sup>1</sup>);
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

## Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile di patate da semina pubblicata dalla Spagna;
- b) se è fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 1,75 ecu/100 kg.

2. I certificati sono rilasciati non oltre il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Quando i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata.

(<sup>1</sup>) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(<sup>2</sup>) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.